

STATUTO

CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE

**TRA I COMUNI DEL BACINO FG/4 (CARAPELLE,
CERIGNOLA, MARGHERITA DI SAVOIA, ORTA NOVA,
SAN FERDINANDO DI PUGLIA, STORNARA,
STORNARELLA e TRINITAPOLI)
(art. 25 L. 142/90 e art. 10 L.R. 17/93)**

Costituito per atto a rogito del Segretario del Comune di Cerignola Rep. N. 850 del 9.9.1998,
modificato con delibere assemblea n. 11 del 9.10.1999 e n.12 del 10.11.1999 (esecutive a seguito di esame della
Sezione Decentrata di Controllo di Foggia sugli atti degli Enti Locali con decisione n. 3467 in data 24.11.1999)

ARTICOLO 1 **(Denominazione e sede)**

Fra i Comuni del bacino FG/4 di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 251 dei 30/6/93 e 7/7/93, cioè di Carapelle, Cerignola, Margherita di Savoia, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella e Trinitapoli, è costituito il "*Consorzio Igiene Ambientale*".

La sede del Consorzio è stabilita nella residenza comunale di Cerignola, ovvero in un altro edificio individuato dall'assemblea nello stesso comune.

ARTICOLO 2 **(Scopo)**

Lo scopo del Consorzio, autorità di gestione dell'ambito territoriale corrispondente, è quello dell'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti solidi urbani.

Il Consorzio, inoltre, gestirà ogni altro servizio di competenza comunale in materia di igiene ambientale per effetto di disposizioni di legge o di decisione dell'assemblea.

Per la gestione dei servizi relativi alle funzioni esercitate il Consorzio decide come per legge.

Nell'ipotesi di società di capitale costituite e/o partecipate dal Consorzio, il presidente o suo delegato, nella qualità di rappresentante del Consorzio, si costituisce nell'assemblea della società in esecuzione delle deliberazioni del Consorzio.

ARTICOLO 3 **(Principi)**

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ARTICOLO 4 **(Quote di partecipazione)**

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per assicurare il funzionamento del Consorzio sono commisurate alle popolazioni residenti alla data del 31 dicembre 2002 nei Comuni del bacino FG/4.

Le quote di partecipazione spettanti ai comuni consorziati si calcolano proporzionalmente dividendo le popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall'applicazione della stessa formula ai comuni con i valori dei decimali più grandi.

L'aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio, precisando che il primo quinquennio termina il 31 dicembre 2002.

Le modifiche nell'ambito territoriale si riflettono sulla composizione del consorzio con la redistribuzione delle quote di partecipazione, ma un singolo comune non potrà mai superare la quota del 49% nel qual caso il restante 51% verrà ripartito proporzionalmente fra gli altri comuni.

In tal caso la redistribuzione delle quote avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.

Le quote di partecipazione alla spese di gestione del Consorzio, nonché quelle relative alla realizzazione e all'ammortamento degli impianti e al loro funzionamento, vengono commisurate alla quantità dei rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento ovvero sono determinate dall'assemblea sulla base di altro criterio. L'uscita di un comune dal consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al comune.

L'assemblea inoltre fissa la misura del contributo socio-ambientale dovuto ai comuni sedi di impianto anche in aggiunta ad eventuali contributi stabiliti da leggi regionali e salvo diversa disciplina delle stesse. Il contributo sarà determinato anche a favore dei comuni contermini ove la distanza fra l'impianto e i centri abitati sia inferiore alla distanza tra il medesimo impianto e il centro abitato del comune sede. L'ammontare complessivo del contributo però non potrà mai essere superiore al dieci per cento della tariffa applicata.

ARTICOLO 5 (Durata)

La durata del Consorzio viene stabilita a tempo indeterminato.
Il Consorzio potrà essere sciolto solo per il venir meno dei fini per i quali l'Autorità è stata costituita.

ARTICOLO 6 (Organi)

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il presidente;

ARTICOLO 7 (Assemblea)

L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un assessore o consigliere appositamente delegato. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione delle decisioni assembleari è pari alla quota di partecipazione fissata dal precedente art. 4.

La seduta di primo insediamento dell'assemblea è convocata dal sindaco del comune sede del Consorzio, che la presiede, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione. In tale prima seduta si procede all'elezione del comitato esecutivo e del presidente.

Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio palese.

L'assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione, purché per le decisioni diverse da quelle attinenti all'ordinario funzionamento dell'ente tali quote siano rappresentative di almeno la metà del numero dei comuni partecipanti. Le deliberazioni relative alla localizzazione degli impianti devono riportare il voto favorevole anche del comune sede dell'impianto stesso.

L'assemblea è convocata dal presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmesso con ogni mezzo documentabile ai comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di urgenza. L'assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno due componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del Consorzio almeno 24 ore prima della seduta a libera visione dei componenti.

Le sedute dell'assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso, purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario che li sottoscrive insieme al presidente.

ARTICOLO 8 **(Comitato esecutivo e presidente)**

Il comitato esecutivo è composto da tre membri, compreso il presidente, scelti tra i componenti dell'assemblea.

Il comitato esecutivo dura in carica cinque anni, salva diversa decisione dell'assemblea che ne determini la scadenza anticipata e, comunque, fino a quando non si proceda alla nomina del nuovo comitato in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei comuni rappresentati.

Le deliberazioni del comitato esecutivo si intendono adottate a maggioranza degli intervenuti con la presenza di almeno due componenti.

Le sedute del comitato esecutivo sono convocate dal presidente con avvisi contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del comitato esecutivo presso la residenza dei comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

Le sedute del comitato esecutivo sono tenute, di regola, nella sede consorziale salva diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatte dal segretario che li sottoscrive insieme al presidente.

ARTICOLO 9 **(Attribuzione dell'assemblea)**

Spetta all'assemblea di deliberare:

- a) l'elezione del comitato esecutivo e del presidente;
- b) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione e relative variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di gestione;
- e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del comitato esecutivo o dei responsabili dei servizi;
- f) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- g) la nomina e la determinazione del compenso del revisore dei conti;
- h) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
- i) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica;
- j) le modificazioni allo statuto. Se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, occorrerà la deliberazione di ciascun associato;
- k) ogni altro regolamento e questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio.

ARTICOLO 10 **(Attribuzioni del comitato esecutivo)**

Spetta al comitato esecutivo di deliberare:

- a) la proposta di bilancio e del programma annuale di gestione;
- b) l'adozione, nei casi d'urgenza, delle variazioni di bilancio;
- c) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio che non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 11 **(Attribuzioni del presidente)**

Spetta al presidente di:

- a) rappresentare l'amministrazione del Consorzio;
- b) stare per essa in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- c) convocare e presiedere l'assemblea e il comitato esecutivo;
- d) nominare il vice presidente;
- e) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio;
- f) nominare il segretario, scegliendolo tra segretari comunali, dirigenti e funzionari amministrativi anche di enti diversi da quelli consorziati;
- g) nominare il direttore generale, ove previsto nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel programma annuale di gestione;
- h) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal programma annuale di gestione;
- i) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del comitato esecutivo, dell'assemblea e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 12 **(Personale)**

Il Consorzio può assumere personale proprio, secondo le previsioni della dotazione organica, oppure può valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati.

I responsabili degli uffici e dei servizi:

- a) provvedono alla gestione dell'ente con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese e il Consorzio verso l'esterno in esecuzione del programma annuale di gestione;
- b) stipulano i contratti dell'ente, rogati dal segretario;
- c) presiedono le commissioni di gara e di concorso nell'ambito delle competenze attribuite dal presidente all'atto della nomina;
- d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e della gestione loro affidata;
- e) appongono i propri pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea e del comitato esecutivo;
- f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento con il responsabile del servizio finanziario;
- g) sottoscrivono gli ordinativi di incasso ove nominati responsabili del servizio finanziario.

ARTICOLO 13 **(Deliberazioni e determinazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo vengono sottoscritte dal presidente e dal segretario, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi e contestualmente provvede all'affissione all'albo del Consorzio. Di tutte le pubblicazioni all'albo del Consorzio è responsabile il segretario.

Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio e vistate per la rispondenza al programma di gestione dall'amministratore di riferimento. Esse diventano esecutive all'atto dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'albo e trasmesse a cura del segretario agli Enti consorziati entro cinque giorni.

Le determinazioni di ordinazione e di liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal solo responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione e trasmissione agli Enti consorziati.

ARTICOLO 14
(Disposizioni transitorie)

Il comune di Cerignola, sede del Consorzio, provvederà a dotare il Consorzio di locali ed organizzazione di segreteria fino al termine del mese precedente la decorrenza del periodo di validità del primo bilancio di previsione.

Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31.12.1998. Per tale primo esercizio, per far fronte alle spese promozionali, di sensibilizzazione e di sviluppo i comuni associati accreditano l'importo di lire mille per abitante.

Il servizio di tesoreria è assicurato dal tesoriere del comune di Cerignola fino al 31/12/1998.

ARTICOLO 15
(Disposizioni generali e finali)

Nessuna indennità o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'assemblea e del comitato esecutivo, fatta eccezione per i rimborsi delle spese debitamente autorizzate e documentate. Le spese per l'accesso alla sede del consorzio da parte dei componenti per le riunioni dell'assemblea sono a carico dei rispettivi comuni.

Al presente Consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali.

Il presente statuto sarà approvato dai consigli comunali in uno alla convenzione prevista dall'art. 25, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed entrerà in vigore con la stipula della predetta convenzione da parte dei rappresentanti dei comuni consorziati a rogito del Segretario del comune di Cerignola.